

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 02/12/2021

CIRCOLARE N. 12/2021

LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI

Dal 1° gennaio 2022 la soglia massima per i pagamenti in contanti si riduce, passando da € 1.999,99 euro a € 999,99 euro.

La misura era già prevista dall'art. 18 c. 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche nella L. n. 157/2019, che aveva modificato il limite massimo per i pagamenti effettuati in contanti, precedentemente stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (meglio conosciuto come "Decreto Antiriciclaggio").

Si ricorda che la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse (come per esempio tra il socio e la società di cui fa parte, tra il titolare dell'impresa familiare e il collaboratore, tra due società anche se l'amministratore è lo stesso, tra cliente e fornitore ecc.).

Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, **non rientrano nel divieto:**

- quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per fatture "indipendenti tra loro" non legate da un unico ordine);
- quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connesso all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);
- i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura.

In relazione a quanto sopra esposto è bene però ricordare che rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione normativa.

Restano fermi tutti gli altri limiti contenuti nel predetto art. 49 ed in particolare quello di 1.000 euro, a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Va ricordato che in caso di pagamento in contanti oltre il limite imposto dalla legge, viene sanzionato non solo chi paga, ma anche chi accetta il pagamento.

Le sanzioni dal 1° gennaio 2022 sulle violazioni all'utilizzo dei contanti saranno:

- sanzione minima di **1000 euro** per le violazioni;
- da **3000 a 15000 euro** per chi non comunica la violazione, pur essendo tenuto a farlo.

Si ricorda:

- **che a decorrere dal 1° gennaio 2020 non possono più essere pagate in contanti tutte le spese detraibili dall'IRPEF al 19% ex art. 15 del DPR 917/1986 da riportare nella dichiarazione dei redditi/730, anche se potranno ancora essere pagati tramite denaro contante medicinali e dispositivi medici, e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.**

- **che a decorrere dal 1° luglio 2018, indipendentemente dall'importo, è vietato corrispondere a mezzo contanti la retribuzione a un dipendente o collaboratore; può essere corrisposta solo ed esclusivamente tramite bonifici, pagamenti elettronici, assegni bancari o postali.**

ASSEGNO UNICO

Debutterà il 1° marzo 2022 il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico, spettante su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Hanno diritto all'assegno tutte le famiglie (lavoratori dipendenti e autonomi) per ogni figlio a carico, dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento del 21° anno (e senza limiti di età se disabili). Dalla maggiore età, però, è necessario che il figlio frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea oppure sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

L'importo dell'assegno si compone come di seguito indicato:

- per ciascun figlio minorenni è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).

- per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
- per ciascun figlio con disabilità minorenni è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, dal 2022 al 2025 viene inoltre previsto il riconoscimento di una maggiorazione di natura transitoria, esclusivamente per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro per evitare il rischio di eventuali perdite rispetto a quanto oggi percepito con le prestazioni in vigore.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo, in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Dal 1 gennaio 2022 saranno cancellati tutti i bonus sulla genitorialità in vigore (premio alla nascita, bonus bebè e fondo per la natalità), mentre dal 1 marzo 2022 l'assegno unico prenderà il posto delle detrazioni fiscali (resteranno attive quelle per i figli over 21) e degli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore e dell'assegno temporaneo per gli autonomi introdotto a luglio 2021.

Considerato che la nuova normativa sostituirà le misure agevolative di assegni familiari e di detrazioni per familiari a carico, **a partire dalle buste paga di Marzo 2022 si rileverà una riduzione dei cedolini paga conseguenza di tale cambiamento normativo.** Pertanto si consiglia di rivolgersi ad un CAF/Patronato ai fini della redazione del modello ISEE per poi procedere ad effettuare la richiesta dei benefici su esposti **che può essere presentata esclusivamente attraverso un CAF patronato oppure direttamente sul sito dell'INPS.**

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA